



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Vittorio Zanichelli	- Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	- Giudice rel.
dott.ssa Laura Galli	- Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo n. 22/2009 e per la dichiarazione di fallimento di DELLA CASA FRANCESCO S.p.a. in liquidazione, con sede in Modena (MO), Strada Albareto n. 668, C.F. n. 01012080360;

visto il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 L. Fall. (n. 345/2013 R.G.) depositato in data 10.10.2013 da Equitalia Centro S.p.a. in persona del procuratore Patrizio Fiacco, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Agente della riscossione in Modena, via Emilia Ovest n. 698, con la quale si è fatto constare l'inadempimento di non scarsa importanza della proposta concordataria, che doveva condurre al pagamento dei creditori (integrale per i privilegiati e nella misura pronosticata dal 12,59% per i chirografari) mediante liquidazione dei beni della società, prevista entro il 31.12.2011 per i beni immobili ed entro il 31.12.2012 per i restanti beni;

verificata la valida instaurazione del contraddittorio, mediante notifica al liquidatore volontario della società nel rispetto dei termini di cui all'art. 15 L. Fall.;

considerato che la società si è costituita, contestando la gravità dell'inadempimento, tenuto conto che (i) la tempistica indicata nel piano risultava meramente ipotizzata e non garantita, (ii) il ritardo nella liquidazione era da attribuirsi alla crisi economica, che ha reso la cessione dei beni più difficoltosa di quanto prevedibile al momento della ammissione al concordato e di conseguenza (iii) non risultava ancora inficiata la concreta realizzabilità della proposta;

lette le relazioni del Liquidatore giudiziale e del Commissario giudiziale;

considerato che dalle relazioni citate emerge che l'attività di liquidazione risulta ancora in corso e in particolare risultano ancora invenduti sia l'immobile aziendale, sia la maggior parte dell'attivo mobiliare (in particolare

SENTENZA N° 108
DEL 5/11.6.2014

FALL. 107

CL. 1857

Ref. 136

OSSETTO:
RISOLUZIONE C.P. E
SENTENZA DI
FALLIMENTO

Tale esecuzione art. 17 l.f.
off. 11.6.2014

l'impianto molitorio che costituisce il bene di maggior valore), mentre la riscossione dei crediti appare oltremodo difficoltosa;

che il Commissario Giudiziale ha indicato in un ulteriore biennio l'orizzonte temporale di liquidazione e ha espresso il proprio parere negativo sulla possibilità di effettuare pagamenti in favore del ceto chirografario (seppure nella ridotta misura del 3,21% ipotizzata dalla debitrice nella proposta migliorativa presentata il 10.12.2009);

rilevato che lo stesso Commissario ha riferito che l'esperimento di vendita del compendio mobiliare previsto per il 28.1.2014 (nell'ambito del quale, secondo quanto riferito dal Liquidatore giudiziale all'udienza del 26.3.2014, è stato aggiudicato un unico lotto per € 8.050,00) prevedeva come prezzo base un valore più che dimezzato rispetto all'originaria stima;

che lo stesso Commissario nel parere ex art. 180 L. Fall. si era espresso sulla proposta migliorativa del 10.12.2009 ritenendo possibile il pagamento dei chirografari nella misura dell'1,31% solo qualora si fosse realizzato l'incasso dei crediti di cui alla menzionata modifica, circostanza questa che, alla luce delle riscontrate difficoltà di riscossione, non appare probabile;

ritenuto in primo luogo verificato il presupposto soggettivo a cui l'art. 186 L. Fall. subordina la risoluzione del concordato: come emerge dall'esame della documentazione in atti, infatti, la ricorrente risulta essere creditrice della società sottoposta a procedura concordataria;

considerato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 186, 3 c., L. Fall., in quanto l'esecuzione del concordato era stata preventivata entro il 31.12.2012 e il ricorso di Equitalia Centro S.p.a. è stato depositato entro l'anno da tale data;

considerato che, in merito al requisito oggettivo dell'inadempimento della resistente, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 L. Fall. quando – anche prima della liquidazione di tutti i beni – emerge che esso è venuto meno alla sua funzione, poiché, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelano insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati (*ex multis*, Cassazione civile sentenza n. 13446/2011, Cassazione civile sentenza n. 7492/2010 e, ancor prima Cass. n. 13626/1991; n. 709/1993; n. 13357/2007);

che, al dato quantitativo (il *quantum* ragionevolmente ricavabile dalla liquidazione in rapporto alle passività da soddisfare) deve aggiungersi anche la componente temporale dell'adempimento, tenuto conto che, seppure i tempi indicati dalla proponente possono risultare indicativi e non essenziali, tale aspetto compone la causa concreta del concordato;

ritenuto che, infatti, come questo Tribunale ha avuto già modo di precisare (cfr. decreto 13 giugno 2013 edito su www.ilcaso.it), nell'ambito della causa concreta del concordato rientra non



solo il riconoscimento in favore dei creditori di una qualche sia pur ridotta (purché apprezzabile) forma di soddisfacimento del credito, ma anche che ciò avvenga "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" (Cass. SS.UU. sentenza n. 1521 del 23/01/2013);

che, quindi, hanno rilievo anche nel concordato con cessione dei beni i tempi di adempimento che il debitore deve necessariamente indicare nel piano (come oggi peraltro esplicitato alla lett. e) co. 2 art. 161 L. Fall.), in quanto gli stessi non possono complessivamente superare la ragionevole durata prevista per le procedure liquidatorie (in tal senso e più diffusamente, si rinvia al citato precedente di questo Tribunale) e, in fase attuativa, costituiscono uno dei parametri su cui misurare l'inadempimento;

ritenuto che in questo senso (anche alla luce dei recenti arresti in relazione alla causa del concordato) risulta del tutto superata la tesi, sostenuta anche da parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 05/04/2000) secondo cui nel concordato con cessione il debitore assolve i propri obblighi mettendo tutti i beni a disposizione dei creditori e non assume alcuna responsabilità in ordine al risultato e alla tempistica della liquidazione, essendone esclusivo responsabile il liquidatore;

che, infatti, se la funzione del concordato preventivo (quali che siano le concrete modalità previste dall'imprenditore) è quella di risolvere la crisi mediante il soddisfacimento dei creditori in misura non irrilevante e in tempi ragionevoli, l'impossibilità di raggiungere tale obiettivo costituisce, a monte, motivo ostativo all'ammissione del debitore alla procedura o, in ogni caso, all'omologa della proposta (cfr. Cass. SS.UU. n. 1521 cit.) mentre, a valle, l'accertamento di uno scostamento di non scarsa importanza tra previsione astratta e realizzazione concreta costituisce motivo per decretare la risoluzione del concordato omologato;

rilevato che, nel caso di specie, è risultato del tutto improbabile il pagamento dei chirografari seppure nella ridottissima percentuale pronosticata dal Commissario ed è pure incerto il pagamento integrale dei privilegiati, ma, soprattutto, è di palmare evidenza come la tempistica preventivata sia stata del tutto disattesa e la liquidazione dei beni non potrà giungere a compimento neppure nell'anno in corso;

che possa quindi affermarsi di essere in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza sia alla luce dei tempi prospettati nel piano, sia in ogni caso della accettabile tempistica di una proposta meramente liquidatoria (che questo Tribunale ha stabilito in massimo tre anni dall'omologa - cfr. decreto 13 giugno 2013 cit.);

considerato inoltre che occorre fare riferimento esclusivamente alla componente oggettiva dell'inadempimento, inteso come impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori come inizialmente previsto, e non alla componente soggettiva, intesa quale imputabilità dell'inadempimento al debitore: secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, ai fini della risoluzione del concordato non assume

CIVILE
E
PENALE

rilievo la possibilità di attribuire l'inadempimento al debitore a titolo di colpa o dolo, limitando pertanto la valutazione del tribunale all'accertamento in ordine alla corretta esecuzione del piano, nei termini e secondo le modalità stabilite nella proposta, senza alcun margine di discrezionalità in merito all'imputabilità dell'inadempimento (*ex multis*, Cassazione civile sentenza n. 157/1996, Cassazione civile sentenza n. 11503/1996, Cassazione civile sentenza n. 13357/2007; Cassazione civile sentenza n. 13446/2011);

ritenuto pertanto che risultano pienamente integrate tutte le condizioni a cui l'art. 186 L. Fall. subordina la risoluzione del concordato preventivo;

ritenuto inoltre che, in riferimento alla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, è integrato sia il requisito di tipo soggettivo, poiché la resistente rientra nella categoria degli imprenditori commerciali fallibili, sia il requisito di ordine oggettivo: risulta infatti adeguatamente provato lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall., poiché – come si evince dalla documentazione in atti – sussiste un evidente squilibrio tra l'attivo liquidabile e l'ammontare complessivo dei debiti sociali;

ritenuto pertanto che gli elementi descritti, unitariamente considerati, costituiscono prova inequivocabile dell'irreversibile stato di decozione in cui si trova la resistente;

ritenuto, infine, di poter procedere con la medesima sentenza alla dichiarazione di risoluzione del concordato e alla dichiarazione di fallimento della società proponente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16, 137, 186 L. Fall.;

DICHIARA

risolto il concordato preventivo di DELLA CASA FRANCESCO S.p.a. in liquidazione, con sede in Modena (MO), Strada Albareto n. 668, C.F. n. 01012080360 (Conc. Prev. n. 22/2009);

DICHIARA

contestualmente il fallimento di DELLA CASA FRANCESCO S.p.a. in liquidazione, con sede in Modena (MO), Strada Albareto n. 668, C.F. n. 01012080360;

NOMINA

la dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice delegato alla procedura e il Dott. Francesco POZZI come Curatore;

STABILISCE

il giorno 27 novembre 2014 ore 10.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato;

ASSEGNA

ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione delle relative domande secondo le modalità che verranno descritte dal curatore nell'avviso ex art. 92 L. Fall.;

MANDA

alla Cancelleria perché provveda alle comunicazioni ex art. 17-L. Fall.

Modena, 5.6.2014

Il giudice estensore

dott.ssa Alessandra Mirabelli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolo Carone

Il Presidente

dott. Vittorio Zimbelli

TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU. 2014
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paolo Carone

IL CASO